

Penale Sent. Sez. 7 Num. 29941 Anno 2018

Presidente: BONI MONICA

Relatore: ESPOSITO ALDO

Data Udiienza: 19/01/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

VENEZIA SALVATORE nato a FRANCAVILLA FONTANA il 08/05/1977

avverso la sentenza del 05/10/2016 della CORTE APPELLO di LECCE

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;



RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 24/10/2014, con cui Venezia Salvatore è stato condannato alla pena complessiva, condizionalmente sospesa, di mesi sette di arresto per i reati di cui agli artt. 697 (capo A - detenzione di cartucce per fucile da caccia), 712 cod. pen. (capo B - detenzione di canna per carabina) e 20 L. n. 110 del 1975 (capo C - omessa diligenza nella custodia della parte di arma e delle munizioni) (in Oria il 05/02/2012).

Avverso la sentenza della Corte di appello, Venezia, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione, deducendo quanto segue: a) il rinvenimento della maggior parte delle cartucce in luogo non nella disponibilità esclusiva dell'imputato, bensì anche del padre; b) l'impossibilità di considerare la canna di fucile come provento di reato, trattandosi solo di parte di arma alterata costituente un "ferro vecchio"; c) la sottoposizione del casolare ad adeguata custodia e la sua apprezzabile protezione da incursioni esterne.

CONSIDERATO IN DIRITTO .

Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.

L'art. 20 L. n. 110 del 1975 dispone che la custodia delle armi deve essere assicurata <<con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica>>.

Tale obbligo - quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi - è adempiuto a condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'*id quod plerumque accidit* (Sez. 1, n. 16609 del 11/02/2013, Quaranta, Rv. 255682; Sez. 1, n. 6827 del 13/12/2012, dep. 2013, Arconte, Rv. 254703, fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna di un soggetto che aveva tenuto avvolta in un panno e col caricatore inserito, sebbene scarico, una pistola sopra un armadio, a cui poteva accedersi solo salendo su una sedia; Sez. 1, n. 47299 del 29/11/2011, Gennari, Rv. 251407).

Nel caso di specie, si prospetta che le armi risultavano custodite in un casolare ben chiuso di campagna e non ricorrevano le situazioni in presenza dei quali l'obbligo di custodia è rafforzato e la omessa custodia è autonomamente sanzionata dall'art. 20 bis l. cit.): non sussiste, in effetti, per il privato cittadino alcun obbligo, discendente dalla norma menzionata, di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa contro i furti in abitazione.

La sussistenza di tale situazione di fatto non risulta adeguatamente esaminata alla luce dei predetti principi giurisprudenziali. D'altronde, la modalità specifica di custodia che avrebbe adottato l'imputato, è stata più volte ritenuta idonea (Sez. 1, n. 46265 del 06/10/2004, Aiello, Rv. 230153; Sez. 1, n. 7154 del 14/12/1999, Cariello, Rv. 214960): essa, infatti, avrebbe sottratto l'arma alla disponibilità facile e diretta di coloro che frequentano l'abitazione.

Anche le censure prospettate in ordine alla regolarità delle cartucce e alla reale natura della canna di fucile rinvenuta non appaiono manifestamente infondate.

La non manifesta infondatezza del ricorso induce a rilevare ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'intervenuta estinzione per prescrizione dei reati ascritti al ricorrente, poiché il relativo termine di cinque anni è venuto a scadenza prima della presente pronuncia e non si sono verificati fattori ^{non sussistenti delle} ~~estinti per~~ prescrizione. *MB*

Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Così deciso in Roma il 29 gennaio 2018.

Il Consigliere estensore

Aldo Esposito



Il Presidente

Monica Boni

